

**Verband Schweizerischer Elektrokontrollen
Association Suisse pour le Contrôle des Installations Electriques
Associazione Svizzera per i Controlli di impianti Elettrici
Associazion Svizra per las Controllas d'installaziuns Electricas**

VSEK

ASCE

Statuti

INDICE	Pagina
I. Disposizioni generali	4
Art. 1. Nome e forma giuridica.....	4
Art. 2. Formalità	4
Art. 3. Versione di riferimento.....	4
Art. 4. Sede.....	4
Art. 5. Competenza territoriale	4
Art. 6. Scopo	4
II. Adesione.....	5
Art. 7. Associati.....	5
Art. 7.1 Soci ordinari	5
Art. 7.2 Soci onorari	5
Art. 7.3 Altri soci.....	5
Art. 8. Accettazione.....	5
Art. 9. Tassa sociale.....	6
Art. 10. Diritti e doveri dei soci.....	6
Art. 11. Estinzione dell'adesione	6
Art. 12. Esclusione di un socio	7
III. Organizzazione e nomine	7
Art. 13. Organi.....	7
Art. 14. Diritto di voto e di eleggibilità	7
Art. 15. Nomina del comitato centrale	8
Art. 16. Mandato del comitato centrale.....	8
Art. 17. Nomina dei revisori	8
Art. 18. Mandato dell'ufficio di revisione	9
IV. Compiti e modalità di lavoro degli organi.....	9
Art. 19. Assemblea dei delegati.....	9
Art. 20. Sezioni.....	10
Art. 21. Convocazione.....	10
Art. 22. Proposte	10
Art. 23. Quorum e delibera	10
Art. 24. Verbale.....	10
Art. 25. Assemblea dei delegati straordinaria	11
Art. 26. Comitato centrale.....	11
Art. 27. Compiti dei membri di comitato.....	12
Art. 28. Ufficio di revisione.....	13
Art. 29. Commissioni e gruppi di lavoro	13
V. Finanze.....	13
Art. 30. Anno contabile.....	13
Art. 31. Indennità.....	14
Art. 32. Esenzione dalla tassa sociale	14
Art. 33. Entrate.....	14
Art. 34. Uscite	14
Art. 35. Patrimonio sociale	14
Art. 36. Responsabilità	14
VI. Disposizioni finali.....	14
Art. 37. Modifiche statutarie.....	14
Art. 38. Scioglimento dell'associazione e destinazione del patrimonio	15

Art. 39. Adesione ad altre associazioni	15
Art. 40. Entrata in vigore	15

I. Disposizioni generali

Art. 1. Nome e forma giuridica

Sotto il nome “Associazione Svizzera per i Controlli di impianti Elettrici” ASCE (di seguito associazione) è costituita un’associazione apolitica e aconfessionale ai sensi dell’art. 60 segg. del Codice civile svizzero (CC).

Art. 2. Formalità

Per motivi di leggibilità, l'intero documento utilizza la forma maschile, pur facendo riferimento sia agli uomini che alle donne.

Art. 3. Versione di riferimento

La versione tedesca degli statuti presenti è la versione originale e deve essere applicata in caso di dubbio. Le versioni in francese e in italiano sono traduzioni.

Art. 4. Sede

La sede dell’associazione si trova al luogo del segretariato centrale.

Art. 5. Competenza territoriale

La competenza territoriale si estende alla Svizzera e al Principato del Lichtenstein.

Art. 6. Scopo

L’associazione difende gli interessi dei suoi soci sul piano nazionale e internazionale in tutte le lingue ufficiali, mirando in particolare a

- promuovere un’attività di controllo libera e indipendente ai sensi della Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27);
- promuovere gli interessi dei soci, in particolare dal punto di vista tecnico, giuridico e sociale;
- incentivare la collaborazione con tutte le autorità, le organizzazioni, istituzioni di formazione e associazioni partner;
- sostenere i soci nell’ambito di questioni concernenti la partecipazione secondo la legge sulla partecipazione del 17 dicembre 1993 (RS 822.14) e altri ordinamenti;
- rappresentare e tutelare, quale associazione mantello, gli interessi delle sue sezioni e dei rispettivi soci nell’ambito di procedure di consultazione pubbliche, di procedure giuridiche e di interventi societari sul piano nazionale e internazionale;
- coordinare e promuovere la formazione e il perfezionamento dei soci;
- organizzare seminari nazionali per discutere le problematiche relative all’interpretazione e applicazione di regolamenti tecnici e altre ordinanze, ordinamenti o istruzioni;
- favorire lo scambio di esperienze e la collegialità tra i soci;
- informare regolarmente i soci sulle novità tecniche in materia di economia elettrica, elettrotecnica e standard di qualità, con particolare riferimento agli impianti elettrici e alla loro sicurezza;
- pubblicare periodicamente informazioni destinati a tutti i soci;
- definire standard di qualità per i soci e mettere a disposizione di questi ultimi documenti di calcolo e di economia aziendale;

- al fine di conseguire i propri obiettivi, stipulare accordi, aderire ad altre organizzazioni, gestire un ufficio, fondare succursali e filiali, partecipare ad altre entità giuridiche e acquistare, gestire o vendere dei beni immobili.

II. Adesione

Art. 7. Associati

Art. 7.1 Soci ordinari

Possono diventare socio dell'Associazione:

- socio individuale: persone che per la loro formazione adempiono le condizioni necessarie all'ottenimento di un'autorizzazione di controllo conformemente all'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT).
- socio individuale in formazione: persone che non hanno ancora una autorizzazione di controllo (prima dell'esame professionale) possono aderire come membri studenti o candidati. Passano come membri provvisori e non hanno il diritto di voto o di eleggibilità.
- Persone giuridiche ai sensi del Codice delle obbligazioni, iscritte al registro di commercio: se impiegano titolari di un'autorizzazione di controllo conformemente all'OIBT e se s'interessano di una formazione aggiornata dei titolari di un'autorizzazione di controllo. Le persone giuridiche mettono a disposizione i propri dati per la statistica dei difetti dell'Associazione.
- Associazioni partner e istituti di formazione possono aderire all'Associazione come membri istituzionali. Non hanno il diritto di voto o di eleggibilità.

Art. 7.2 Soci onorari

L'Associazione prevede anche la possibilità di essere un socio onorare. Possono essere designati soci onorari i membri che si sono distinti per il loro particolare impegno a favore dell'associazione. La nomina di tali soci incombe al comitato centrale allargato.

Art. 7.3 Altri soci

Tutti i consulenti in sicurezza elettrica che figurano nell'autorizzazione di controllo delle persone giuridiche devono essere iscritti presso le rispettive sezioni quali soci individuali con gli stessi diritti e doveri giusta l'art. 7.1.

Le sezioni possono prevedere altre tipologie di soci. I soci devono essere iscritti a una sezione.

Art. 8. Accettazione

Le persone che intendono aderire all'associazione devono annunciarsi per iscritto e riconoscere esplicitamente gli statuti.

In merito all'accettazione decide il comitato sezionale competente del domicilio o della sede del nuovo socio. Le decisioni negative possono essere impugnate davanti al comitato centrale entro 30 giorni dalla notifica. Il comitato centrale e i presidenti sezionali decidono in via definitiva. Non vige un diritto all'accettazione.

L'accettazione delle persone giuridiche presuppone che i loro statuti siano conformi a quelli dell'ASCE. Alla domanda di adesione vanno allegati gli statuti, l'estratto del registro di

commercio e i nominativi dei consulenti in sicurezza elettrica riportati nell'autorizzazione di controllo.

Art. 9. Tassa sociale

La tassa sociale ASCE è fissata in base ai principi seguenti:

- la tassa è definita di anno in anno.
- l'assemblea dei delegati decide a maggioranza semplice l'ammontare dell'importo da versare alla cassa centrale.

Le sezioni fissano la tassa sociale dei loro soci e accreditano alla cassa centrale la quota decisa dall'assemblea dei delegati.

Le persone giuridiche versano un contributo alla cassa centrale come pure la tassa sociale per ogni consulente in sicurezza elettrica a tenore dell'art. 7.

Per i soci singoli l'ammontare del primo contributo annuale varia a seconda del momento di adesione. Se l'adesione avviene nel primo semestre, è dovuto l'intero contributo annuale. In caso di adesione nel secondo semestre, per la parte residua dell'anno non è dovuto più alcun contributo. Per le persone giuridiche il contributo annuo di associazione è sempre dovuto, indipendentemente dal momento di adesione di un socio. In base ai membri effettivi al 1° gennaio dell'anno in corso (valore che risulta determinante anche per il numero di voti in occasione dell'Assemblea dei delegati), il contributo di associazione va versato puntualmente entro il termine del 31 luglio dell'anno in corso.

La tassa sociale serve a coprire spese amministrative generali, prestazioni di servizio e prestazioni di terzi.

Art. 10. Diritti e doveri dei soci

In linea di principio, in base agli statuti, tutti i soci hanno gli stessi diritti. Il comitato è tenuto a sostenere i soci conformemente agli statuti.

I soci si impegnano a tutelare gli interessi dell'associazione, a versare nei termini previsti la tassa sociale, a presenziare per quanto possibile alle manifestazioni organizzate dall'associazione e, dato il caso, a mettersi a disposizione per una carica in seno al comitato, alle commissioni o ai gruppi di lavoro.

I soci onorari possono partecipare all'assemblea dei delegati ma non vantano alcun diritto di voto, di eleggibilità e di proposta.

Le modificazioni tra i collaboratori delle persone giuridiche autorizzati ad eseguire dei controlli devono essere comunicate entro 30 giorni al segretariato centrale.

Art. 11. Estinzione dell'adesione

L'adesione si estingue con

- lo scioglimento dell'associazione
- lo scioglimento dell'organizzazione affiliata
- la morte, il fallimento o la cessazione dell'attività

- le dimissioni scritte del socio
- Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto al comitato sezionale per la fine dell'anno civile con un preavviso di 30 giorni.
- l'esclusione del socio

Il socio uscente non vanta alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 12. Esclusione di un socio

In virtù dell'art. 72 cpv. 1 e 2 del Codice civile il comitato sezionale può escludere dall'associazione i soci che

- ledono gli interessi dell'associazione,
- violano gli statuti o le rispettive disposizioni esecutive o il loro senso e spirito,
- compromettono il buon nome dell'associazione,
- non adempiono i loro obblighi finanziari,
- per altri motivi importanti.

L'esclusione ha effetto immediato sia per l'associazione centrale sia per le sezioni.

Il socio escluso è assoggettato all'obbligo di pagare i contributi per l'anno civile corrente. Non vige alcun diritto al patrimonio sociale. I crediti dell'associazione non si estinguono per effetto delle dimissioni o dell'esclusione.

III. Organizzazione e nomine

Art. 13. Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei delegati
- il comitato centrale
- le sezioni
- l'ufficio di revisione

Art. 14. Diritto di voto e di eleggibilità

All'assemblea dei delegati hanno diritto di voto e di eleggibilità tutti i rappresentanti ordinari delle sezioni e delle persone giuridiche in virtù delle disposizioni seguenti.

Ogni sezione dispone di una quota base di cinque voti e di un voto addizionale ogni cinque soci. La sezione designa i propri delegati. Ogni delegato ordinario presente rappresenta almeno cinque voti all'assemblea.

Le persone giuridiche dispongono di una quota base di un voto per fino a cinque consulenti in sicurezza elettrica nell'autorizzazione di controllo che sono i loro collaboratori. Per ogni altro consulente, beneficiano di un ulteriore voto a un massimo di 25 voti per ogni altro consulente. Una persona giuridica può essere rappresentata al massimo da due delegati.

La votazione si svolge per sezione. Le persone giuridiche votano in funzione del loro potere di voto.

Si decide a maggioranza semplice. Il diritto di voto non è trasferibile.

I membri del comitato centrale e i soci onorari non hanno diritto di voto né di eleggibilità a meno che non siano parimenti rappresentanti ordinari di una sezione o di una persona giuridica all'assemblea dei delegati. A parità di voti all'assemblea dei delegati decide il voto del presidente dell'associazione.

Art. 15. Nomina del comitato centrale

I delegati scelgono tra le loro fila il presidente e gli altri membri del comitato centrale. È previsto un diritto di rieleggibilità. Nel primo scrutinio si decide a maggioranza assoluta, nei seguenti a maggioranza relativa.

Su richiesta all'assemblea dei delegati, può essere eletta nel comitato centrale anche una persona che non partecipa all'assemblea dei delegati.

Se un membro di comitato dimissiona prima della scadenza del mandato, si procede alla nomina di un sostituto durante l'assemblea dei delegati successiva. Il comitato centrale allargato conferma la nomina. La nomina del sostituto a luogo all'occasione della prossima Assemblea dei delegati.

Tutti le dimissioni dal comitato centrale devono essere comunicate al presidente risp. vicepresidente fino al 31 dicembre.

Art. 16. Mandato del comitato centrale

Il comitato centrale rimane in carica tre anni. Il mandato comincia e si conclude con l'assemblea dei delegati. I membri del comitato centrale rimangono in ufficio fino alla nomina sostitutiva.

Nel caso di una nomina sostitutiva, il mandato del subentrante scade contemporaneamente a quello degli altri membri di comitato.

Art. 17. Nomina dei revisori

L'assemblea dei delegati nomina due revisori (primo e secondo revisore) e un revisore supplente, che non devono appartenere al comitato. Devono avere la necessaria competenza per poter controllare la contabilità e presentare rapporto scritto all'assemblea dei delegati.

Il revisore supplente è fornito dalla sezione ospitante dell'assemblea dei delegati.

Art. 18. Mandato dell'ufficio di revisione

Il mandato dell'ufficio di revisione dura tre anni. Comincia e si conclude con l'assemblea dei delegati. Dopo un anno, il primo revisore lascia la sua carica. Gli subentra il secondo revisore. Il revisore supplente diventa secondo revisore e viene nominato un nuovo revisore supplente. Un membro ordinario dell'ufficio di revisione deve lasciare la funzione al più tardi alla scadenza del mandato.

IV. Compiti e modalità di lavoro degli organi**Art. 19. Assemblea dei delegati**

L'assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'associazione. Svolge tutte le mansioni che le competono in base alla legge e agli statuti. L'assemblea ordinaria dei delegati si tiene di norma nel primo semestre dell'anno.

Vi possono partecipare tutti i soci. Tuttavia, il diritto di voto è riservato unicamente ai delegati delle sezioni e delle persone giuridiche. I delegati sono nominati dalle sezioni e dalle persone giuridiche.

L'assemblea dei delegati è convocata dal comitato centrale. Lo stesso comitato designa la sezione cui incombe l'organizzazione dell'assemblea. La sezione decide il luogo in cui si svolge l'assemblea.

Rientrano nelle competenze dell'assemblea dei delegati:

- la nomina degli scrutatori
- l'approvazione dell'ordine del giorno per l'assemblea dei delegati
- l'approvazione del verbale dell'ultima assemblea dei delegati
- l'approvazione delle relazioni del presidente centrale, delle commissioni e dei gruppi di lavoro
- l'approvazione dei conti dell'associazione
- l'approvazione del rapporto dell'ufficio di revisione
- lo scarico del comitato
- le nomine statutarie
 - la nomina dei membri del comitato centrale
 - la nomina del presidente centrale
 - la nomina dell'ufficio di revisione
- la determinazione della tassa sociale
- la determinazione di un'indennità per il comitato centrale
- l'approvazione del preventivo per l'esercizio successivo
- l'evasione di proposte e problematiche sollevate dai soci, dal comitato centrale, dall'ufficio di revisione come pure dalle sezioni
- il controllo dell'attività del comitato
- la delega di compiti al comitato
- la ratifica di accordi e contratti

- le decisioni su tutte le altre questioni indicate nell'ordine del giorno, che a tenore degli statuti rientrano nelle competenze dell'assemblea dei delegati
- le nomine e le onorificenze
- le modifiche statutarie
- lo scioglimento dell'associazione
- l'approvazione del programma d'attività e di progetti
- Conferma dei membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro secondo art. 29

Art. 20. Sezioni

Le sezioni sono organizzate analogamente al comitato centrale e tengono un'assemblea generale prima dell'assemblea dei delegati in conformità con la loro attività.

Le sezioni dispongono di statuti propri che si rifanno a quelli dell'ASCE.

Art. 21. Convocazione

L'invito e l'ordine del giorno per l'Assemblea dei delegati sono inviati dal comitato centrale a tutti i membri autorizzati a partecipare e al comitato centrale almeno 20 giorni prima dell'Assemblea dei delegati.

Art. 22. Proposte

Una seduta del comitato centrale allargato deve aver luogo al più tardi 50 giorni prima dell'assemblea dei delegati.

Le proposte all'attenzione dell'assemblea ordinaria dei delegati vanno presentate per iscritto (posta, fax, e-mail) al presidente centrale al più tardi 40 giorni prima dell'assemblea.

Le proposte ordinarie sono portate all'attenzione dei delegati dal presidente sezionale insieme con l'invito e l'ordine del giorno.

Art. 23. Quorum e delibera

Ogni assemblea dei delegati regolarmente costituita nomina e decide in conformità di legge se è presente almeno la metà delle quote di voto.

Tutte le nomine e le votazioni sono decise con voto per alzata di mano a meno che il comitato o almeno un terzo degli astanti non chieda lo scrutinio segreto.

L'assemblea dei delegati decide a maggioranza semplice dei voti espressi ad eccezione delle tematiche per le quali serve un quorum più alto secondo gli statuti o la legge.

Art. 24. Verbale

I lavori dell'assemblea dei delegati sono messi a verbale. Il segretario firma il verbale dopo che il comitato centrale allargato l'ha approvato.

Infine, il verbale dell'assemblea dei delegati è messo a disposizione di tutti i soci nel sito dell'associazione.

Art. 25. Assemblea dei delegati straordinaria

Il comitato centrale può convocare un'assemblea dei delegati straordinaria osservando un termine di 30 giorni. Egli può inoltre essere obbligato a farlo, se almeno un quinto dei soci ordinari presenta una richiesta scritta in tal senso.

In questo caso l'assemblea straordinaria deve svolgersi entro 60 giorni dopo la presentazione della richiesta dai soci.

Le proposte all'attenzione dell'assemblea dei delegati straordinaria vanno inoltrate per iscritto al presidente centrale 20 giorni prima dell'assemblea.

Gli art. 21 e 22 trovano applicazione per analogia anche per l'assemblea dei delegati straordinaria.

Art. 26. Comitato centrale

Il comitato centrale è l'organo esecutivo dell'associazione, ne dirige l'attività e la rappresenta verso l'esterno. Il comitato si compone di un presidente, un vicepresidente, un cassiere, un segretario e almeno altri tre membri. Ogni regione linguistica è rappresentata nel comitato centrale (tedesco, francese, italiano).

Ad eccezione del presidente, le altre funzioni vengono liberamente ripartite tra i membri di comitato.

Il comitato è convocato dal presidente a seconda delle necessità o su richiesta di almeno 3 membri.

Il quorum del comitato è costituito alla presenza della maggioranza dei membri. Si decide a maggioranza semplice. A parità di voti prevale il voto del presidente. Le decisioni possono essere adottate anche mediante circolari.

Il comitato si occupa in particolare di

- organizzare le sedute di comitato necessarie al buon svolgimento dell'attività sociale;
- coordinare gli affari correnti e, se necessario, tenere delle sedute con gli rappresentati dei gruppi di lavoro
- fungere da unico rappresentante dei soci verso l'esterno nei limiti imposti dagli statuti vigenti, in particolare ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 6;
- svolgere i compiti affidatigli dall'assemblea dei delegati;
- informare i soci;
- convocare (almeno cinque volte l'anno) una seduta del comitato centrale aperta a tutti i presidenti sezionali (comitato allargato);
- designare la sezione che organizzerà l'assemblea dei delegati successiva (comitato allargato);
- nominare i rappresentanti dell'associazione in commissioni e gruppi di lavoro esterni (comitato allargato);
- incassare i contributi delle sezioni e amministrare il patrimonio sociale nei limiti del budget approvato dall'assemblea dei delegati. Il comitato allargato deve statuire in merito a ogni superamento del preventivo;

- preparare i lavori e allestire l'ordine del giorno per l'assemblea dei delegati, preparare le proposte all'attenzione dell'assemblea dei delegati;
- mettere a verbale i lavori e le decisioni dell'assemblea dei delegati come pure del comitato centrale;
- dirigere il gruppo di lavoro "Comunità d'interessi delle aziende di controllo" (Interessengemeinschaft Kontrollunternehmen IGK);
- disciplinare tutte le questioni che non sono espressamente ed esclusivamente di competenza dell'assemblea dei delegati.

Art. 27. Compiti die membri di comitato

a. Presidente

Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiede le assemblee dei delegati e le sedute di comitato. A parità di voti, prevale il suo voto. Unitamente al vicepresidente e al segretario ha diritto di firma.

In sua assenza o se è parte in causa, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Il presidente è responsabile per l'adempimento dei compiti che incombono al comitato ai sensi dell'art. 26.

b. Vicepresidente

- Sostituisce il presidente
- Cura le relazioni con gli sponsor
- Si occupa delle relazioni pubbliche, in particolare per quanto concerne l'acquisizione di nuovi soci

c. Cassiere

- Tiene la contabilità
- Amministra il traffico pagamenti (firma collettiva con il presidente, il vicepresidente o il segretario)
- Incassa i contributi delle sezioni e delle persone giuridiche
- Informa sulla situazione finanziaria in occasione di ogni seduta del comitato centrale
- Cura la collaborazione con l'ufficio di revisione
- Si occupa della dichiarazione fiscale
- È responsabile delle finanze

d. Segretario

- Tiene il verbale di tutte le assemblee dei delegati e delle sedute del comitato centrale
- Cura la corrispondenza
- Tiene un elenco completo dei soci con tutti i dati necessari per l'associazione centrale
- Amministra l'archivio dell'associazione centrale

e. Altri membri di comitato

1) Responsabile della formazione e del perfezionamento

- Organizza almeno un convegno specialistico svizzero ogni anno
- Su richiesta delle sezioni, prepara la documentazione per i corsi di formazione e perfezionamento
- Tiene un elenco dei nominativi e cura i contatti con gli esperti

2) Redattore

- È responsabile di tutti i mezzi utili all'informazione dei soci (ad es. newsletter, sito internet, bollettino informativo ecc.)
- Presenta al comitato le nuove strategie in materia di mezzi d'informazione
- Si occupa della vendita di spazi pubblicitari nei media

3) Responsabile di progetti speciali

- Assunzione di incarichi secondo la decisione del comitato

I compiti possono essere ripartiti diversamente all'interno del comitato.

Art. 28. Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione controlla ogni anno i conti dell'associazione, ne fa rapporto in forma scritta all'assemblea dei delegati e formula le sue proposte.

Art. 29. Commissioni e gruppi di lavoro

Per trattare temi particolari, il comitato centrale può costituire commissioni e gruppi di lavoro interni e nominarne il capo. Il capo della commissione o del gruppo di lavoro nomina i membri proposti dai presidenti sezionali. Il campo d'attività di ogni commissione o gruppo di lavoro dev'essere definito per iscritto sin dall'inizio.

Almeno un membro della commissione o del gruppo di lavoro deve appartenere al comitato centrale o rivestire la carica di presidente sezionale. Tutte le commissioni e i gruppi di lavoro devono presentare un rapporto scritto al comitato centrale entro 20 giorni da ogni seduta.

Il comitato centrale nomina i candidati chiamati a rappresentare l'associazione in commissioni o gruppi di lavoro esterni. Il comitato centrale allargato e l'assemblea dei delegati confermano la decisione.

V. Finanze**Art. 30. Anno contabile**

L'anno contabile di un esercizio corrisponde all'anno civile. Il comitato centrale incarica un ufficio contabilità / fiduciario (specialista esterno) del bilancio d'esercizio.

Art. 31. Indennità

Nei limiti delle sue competenze finanziarie, il comitato centrale può fissare delle indennità per le commissioni, i gruppi di lavoro e i membri del comitato e anche dei contributi di trasferta o per i pasti.

Art. 32. Esenzione dalla tassa sociale

L'assemblea dei delegati può, su richiesta, decidere l'esenzione totale o parziale dal pagamento della tassa sociale per singoli soci.

Art. 33. Entrate

Le entrate dell'ASCE si compongono di

- contributi delle sezioni e delle persone giuridiche
- elargizioni
- eventuali donazioni o altro

Art. 34. Uscite

Nelle competenze del comitato centrale rientrano le spese.

Non sono previsti aiuti finanziari a singoli soci.

L'assemblea dei delegati decide di un eventuale ampliamento delle competenze di spesa del comitato centrale. Su richiesta del comitato centrale è possibile ridefinire le competenze di spesa in occasione della successiva assemblea svizzera dei delegati.

Art. 35. Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è amministrato dal comitato centrale, segnatamente dal cassiere. Il cassiere presenta annualmente all'assemblea dei delegati un rapporto e il preventivo per l'anno d'esercizio. L'ufficio di revisione controlla annualmente il bilancio dell'associazione e il rapporto del cassiere.

I soci esclusi o dimissionari non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 36. Responsabilità

L'associazione risponde degli impegni finanziari assunti unicamente nei limiti del patrimonio sociale. I soci rispondono solo nei limiti della tassa sociale esigibile. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

VI. Disposizioni finali**Art. 37. Modifiche statutarie**

Le modifiche statutarie possono essere sottoposte all'assemblea dei delegati solo in forma definitiva. Per la loro accettazione è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi dall'assemblea dei delegati.

Art. 38. Scioglimento dell'associazione e destinazione del patrimonio

Solo l'assemblea dei delegati può decidere lo scioglimento dell'ASCE con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi. L'assemblea dei delegati deve allo stesso tempo decidere la destinazione di un eventuale patrimonio.

Art. 39. Adesione ad altre associazioni

Nell'interesse dell'adempimento dei propri compiti, l'associazione può aderire a organismi apolitici e apartitici che perseguono obiettivi analoghi previa approvazione dell'assemblea dei delegati. Tale approvazione è concessa con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi. L'associazione deve tuttavia conservare la propria personalità giuridica.

Art. 40. Entrata in vigore

I presenti statuti entrano in vigore con l'approvazione da parte dell'assemblea dei delegati e abrogano tutti gli statuti previgenti.

Approvati dall'assemblea dei delegati ASCE:

Data: 18 maggio 2019

Luogo: Sursee

Il Presidente centrale

Il Vicepresidente

Markus Wey

Daniel Süss